

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. ART. 24 D. LGS. 175/2016. DETERMINAZIONI

Relazione sull'argomento il Segretario Generale.

Conformemente a quanto prescritto dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP), la Giunta camerale ha adottato il piano di revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie. La prima deliberazione è stata adottata entro il primo termine del 23 marzo 2017, poi successivamente con deliberazione n. 64/17 del 18.09.2017 la Giunta ha integrato il piano, confermando le decisioni assunte con la delibera di marzo, tenendo conto del decreto correttivo che nel frattempo era stato emanato (D. Lgs. 100/2016) e dell'emanazione da parte della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie di linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni e per il corretto adempimento delle disposizioni di cui all'art. 24 del TUSPP (deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017).

Le società di cui la Camera di Commercio di Prato era socia alla data di entrata in vigore del testo unico, per le quali sono state deliberate azioni di razionalizzazione sono quelle sotto riportate:

Società	Quota di partecipazione (%)	Azione di razionalizzazione	Tempi	Risultati
Tecno Holding s.p.a.	0,4	Cessione/alienazione	Entro il 31/12/2018	Non alienata
B.M.T.I. s.c.p.a.	0,013	Cessione/alienazione	Entro il 31/12/2018	Ancora non liquidata
ISNART s.c.p.a.	0,21675	Cessione/alienazione	Entro il 23/06/2017	Liquidata
Dintec s.c.r.l.	1,86	Cessione/alienazione	Entro il 31/12/2017	Liquidata
UTC Immobiliare e Servizi s.c.r.l. in liquidazione	3,75	In liquidazione		Sciolta e messa in liquidazione il 31.5.2017

Gli uffici competenti hanno predisposto una relazione tecnica, che è stata precedentemente trasmessa, nella quale viene illustrato lo stato di attuazione del piano ed i risultati conseguiti.

L'art. 20 del Testo unico prevede che in "caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sullo stato di attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti [...]".

Segue un'ampia e approfondita discussione, al termine della quale,

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

UDITI gli interventi;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e s.m.i;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio I.A.A. di Prato;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 16/17 del 20.03.2017 e n. 64/17 del 18.09.2017, con le quali è stato approvato il piano di revisione straordinaria ai sensi dell’art. 24 del sopra citato testo unico;

VISTA la Relazione sul piano di razionalizzazione straordinaria, predisposta dalla Responsabile della gestione degli adempimenti relativi a società ed organismi partecipati dalla Camera di Commercio;

All’unanimità,

DELIBERA

1. di approvare la Relazione sull’attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Prato, così come esposta nel documento che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato A);

La Relazione verrà trasmessa alla Struttura di Monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche operante presso il Ministero dell’Economia e Finanze, alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti, e pubblicata sul sito Camerale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell’Amministrazione Digitale).

Allegato A
Deliberazione di Giunta n. 95/18
del 05.12.2018

**Revisione straordinaria delle partecipazioni
ex art. 24, D. Lgs. 175/2016**

Pagine 7 (compresa la copertina)

D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175
TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (TUSPP)

Relazione sul piano di razionalizzazione straordinaria (art. 24)

Premessa

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare, attraverso l'adozione di un provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente. La ricognizione ha la finalità di verificare il possesso dei requisiti indicati all'articolo 4 commi 1, 2 e 3 e la presenza delle ipotesi previste dall'articolo 20, commi 1 e 2 al fine di individuare le partecipazioni che devono essere alienate e le azioni da intraprendere per procedere ad una razionalizzazione del portafoglio delle società partecipate dall'amministrazione.

L'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 disciplina la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto, che essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 8 settembre 2016, è il 23 settembre 2016. Tale revisione andava effettuata entro sei mesi, quindi entro il 23 marzo 2017. Il decreto correttivo D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, emanato ad integrazione e modificazione del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine per la revisione straordinaria delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 24 fissa in un anno il termine per provvedere all'alienazione delle partecipazioni individuate nel piano di razionalizzazione: in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il suddetto termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter, secondo comma del codice civile, e seguendo il procedimento di cui al successivo articolo 2437 quater.

La legge di bilancio 2019 (A.C. 1334), all'articolo 51 introduce un comma 5 bis all'art. 24 del seguente tenore: "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione". Si legge nella relazione illustrativa che "la disposizione è volta a prevedere la non applicazione, fino al 31 dicembre 2021, delle disposizioni secondo cui, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni:

a) l'alienazione di partecipazioni sociali, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al fine di individuare quelle che devono essere alienate;

b) in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini prestabiliti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

L'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."

Il testo potrebbe subire modifiche nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della legge di bilancio che non è possibile al momento prevedere.

Il Testo Unico prevede che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni debbano **approvare** una relazione

sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. La relazione deve poi essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti e alla Struttura di supporto operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 24

La Camera di Commercio di Prato ha adottato il piano di razionalizzazione straordinaria entro il termine del 23 marzo 2017 (Deliberazione della Giunta Camerale n. 16/17 del 20.03.2017) provvedendo poi con deliberazione n. 64/17 del 18.09.2017 ad integrarlo e modificarlo, tenendo conto del decreto correttivo e dell'emanazione da parte della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie di linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni e per il corretto adempimento delle disposizioni di cui all'art. 24 del TUSPP (deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017), confermando le decisioni assunte con la delibera di marzo.

Le azioni di razionalizzazione decise dalla Giunta sono sintetizzate nella tabella che segue:

Società	Quota di partecipazione (%)	Azione di razionalizzazione	Tempi	Risultati
Tecno Holding s.p.a.	0,4	Cessione/alienazione	Entro il 31/12/2018	Non alienata
B.M.T.I. s.c.p.a.	0,013	Cessione/alienazione	Entro il 31/12/2018	Ancora non liquidata
ISNART s.c.p.a.	0,21675	Cessione/alienazione	Entro il 23/06/2017	Liquidata
Dintec s.c.r.l.	1,86	Cessione/alienazione	Entro il 31/12/2017	Liquidata
UTC Immobiliare e Servizi s.c.r.l. in liquidazione	3,75	In liquidazione		Sciolta e messa in liquidazione il 31.5.2017

Stato di attuazione del piano e risultati conseguiti

Tecno Holding s.p.a.

La dismissione della partecipazione in Tecno Holding s.p.a. era già presente nel piano di razionalizzazione adottato dalla Giunta Camerale ai sensi del comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Deliberazione della Giunta Camerale n. 29/15 del 16/03/2015), ma la procedura ad evidenza pubblica avviata con Determinazione del Segretario Generale n. 144/15 del 6.11.2015, andò deserta. Il Piano di razionalizzazione straordinaria del 2017 ha confermato la volontà dell'Ente camerale di uscire dalla compagine sociale, avendo valutato la partecipazione non ammissibile ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico. Le decisioni assunte con il Piano sono state comunicate a Tecno Holding con nota registrata al protocollo con il numero 0013501/U del 17/07/2017.

Tecno Holding nel settembre 2017¹, ha trasmesso a tutti i soci il piano di razionalizzazione dei propri assets: il piano si pone l'obiettivo di rendere l'attività di Tecno Holding conforme alle disposizioni del Testo Unico attraverso lo smobilizzo di quegli assets non riconducibili al perimetro di partecipazioni consentite.

La società parte dal presupposto che essendo una holding, per la valutazione sull'ammissibilità della partecipazione, si debba tenere conto dell'oggetto sociale delle singole partecipate di cui è socia. Quelle che si collocano al di fuori di quanto consentito dal Testo Unico (art. 4 e art. 20), dovranno essere dismesse secondo un piano ordinato (da completarsi nel 2021) che preservi il patrimonio sociale. In questo modo Tecno Holding si propone di conseguire le risorse idonee a consentire ai soci che decidano di uscire dalla società, di monetizzare la propria partecipazione ricorrendo, come già in passato, all'acquisto di azioni proprie da parte della stessa società, ad un prezzo minimo pari alla corrispondente percentuale del patrimonio netto al 31 dicembre 2016.

Alla luce di quanto comunicato da Tecno Holding, la Camera di Commercio di Prato ha atteso la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2017² nell'eventualità che nella stessa occasione gli amministratori chiedessero ai soci l'autorizzazione a procedere ad una prima operazione di azioni proprie. Così non è stato, l'assemblea ha solo approvato il bilancio 2017, la distribuzione degli utili nella misura massima di € 0,00745 ad azione, e nominato gli organi societari.

La Camera di Commercio di Prato ha quindi avviato una nuova procedura ad evidenza pubblica per la vendita delle azioni di Tecno Holding s.p.a. (Determinazione del Segretario Generale n. 155/18 del 5 settembre 2018), previa individuazione del prezzo a base d'asta da parte della Giunta Camerale (Deliberazione n. 63/18 del 23.07.2018). Anche in questo caso non sono state presentate offerte.

Sia dell'avvio della procedura ad evidenza pubblica che del relativo esito è stata data comunicazione alla società e a tutti i soci (rispettivamente con prot. n. 0018155 del 6.09.2018 e prot. n. 0020250 del 4.10.2018), anche per gli effetti di cui all'articolo 24, comma 5 del TUSPP.

Borsa Merci Telematica Italiana s.c.p.a. (BMTI)

La Camera di Commercio di Prato ha deciso di uscire da **Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) S.c.p.a.**, già in applicazione della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, L. 244/2007 (Deliberazione di Giunta n. 53/10 del 28.06.2010 e n. 63/13 del 24.06.2013), considerato che a fronte del possesso di una sola azione³, i contributi consortili richiesti annualmente risultavano sproporzionati stante l'assenza di affidamento di servizi da parte della Camera di Commercio di Prato e del mancato interesse per le imprese del settore agroalimentare operanti in provincia.

In occasione delle successive delibere di razionalizzazione adottate ai sensi della legge 147/2013 e della legge 190/2014, la Camera di Commercio di Prato ha sempre ribadito la propria volontà di dismissione. La società si è sempre opposta alla decisione dell'Ente e ai ripetuti solleciti di liquidazione della quota, sostenendo che la partecipazione è indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali, poiché BMTI svolge servizi di interesse generale ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 174/2006⁴.

¹ Prot. 0016629 del 19.09.2017.

² Assemblea convocata per il 26.06.2018.

³ L'azione della Camera di Commercio di Prato, del valore nominale di € 299,62 è iscritta nel bilancio dell'ente al valore nominale.

⁴ L'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 175/2016 prevede che gli obblighi di alienazione per le partecipazioni da dimettere inviadate con la ricognizione straordinaria "valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali".

Le difficoltà che ha incontrato la Camera nel corso di questi anni nel tentare di vendere l'azione o ottenerne la liquidazione è dovuta a diversi fattori. Intanto lo statuto di BMTI prevede che possano essere soci solo gli organismi di diritto pubblico, comprese le Unioni regionali delle Camere di Commercio e i consorzi e società consortili costituiti dai suddetti organismi. L'assenza di scopo di lucro e l'utilizzo degli utili solo per le finalità consortili, non consentono facilmente di trovare un acquirente, posti anche i limiti normativi posti a carico delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di partecipazioni societarie.

Sul recesso da BMTI è intervenuto anche il Ministero dello Sviluppo Economico, che con nota prot. 0217876 del 10.12.2014, ha ritenuto necessario evidenziare che la partecipazione delle Camere di Commercio in BMTI è necessaria per lo svolgimento delle finalità istituzionali delle stesse Camere. Sul punto si rileva che lo stesso Ministero, al quale è stato trasmesso il piano di razionalizzazione del 2017 conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 5 del D. Lgs. 219/2016, per la verifica della corrispondenza alle disposizioni della legge 580/1993, non ha effettuato alcun rilievo, né tanto meno ha richiesto l'adeguamento del piano.

Infine Unioncamere ha assunto una posizione dilatoria, volta prima ad attendere che i soci svolgessero la revisione delle partecipazioni sulla base di quanto previsto dal D.Lgs n.175/2016 e dalla nuova riforma delle Camere di Commercio, poi che fossero compiuti i processi di accorpamento previsti.

Nella comunicazione inviata a BMTI prima dell'assemblea del 24.04.2018 (prot. 0007012 del 10.04.2018), la Camera di Commercio di Prato ha nuovamente richiesto il rimborso della partecipazione, ricordando che a norma dell'articolo 13 dello statuto, ai fini della liquidazione, si deve tenere conto esclusivamente della consistenza patrimoniale della Società alla data di esercizio del recesso. La società ha risposto in data 8 maggio 2018 (prot. n. 0009929 del 9.05.2018) per comunicare che la decisione relativa alle richieste di recesso è stata rinviata ad una prossima assemblea in attesa del quadro definitivo degli accorpamenti camerali per evitare che le Camere soggette ad accorpamento precostituiscono decisioni che potrebbero successivamente non essere convenute dalla Camera frutto della fusione. L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di continuare a tenere in sospenso le richieste di contributi nei riguardi delle Camere di Commercio richiedenti il recesso. La Camera di Commercio di Prato, considerando cessata la partecipazione, ha smesso di pagare i contributi consortili a partire dall'esercizio 2015.

Il consiglio di amministrazione di BMTI, nella seduta dello scorso 16 novembre (trasmesso e registrato al protocollo al n. 0023952 del 20.11.2018), ha trattato la questione dei recessi: "Relativamente alla metodologia di liquidazione delle azioni, il Presidente ricorda che l'Assemblea del 14 dicembre 2016 ha deliberato di applicare la metodologia di liquidazione al valore nominale per la determinazione del valore delle azioni di BMTI S.c.p.A., in quanto, trattandosi di società consortile, non è prevista la distribuibilità degli utili ai soci. Tuttavia, l'art. 13 dello Statuto della società prevede che ai fini della determinazione del valore di liquidazione si tenga conto esclusivamente della consistenza patrimoniale della Società alla data di esercizio del recesso. Risulterebbe, quindi, necessaria una modifica dell'art. 13 dello Statuto. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2018 ha deliberato di rinviare le modifiche dello Statuto sociale successivamente ad un approfondimento tecnico sulla questione dei recessi e sulla partecipazione delle Camere di Commercio alla società e alle valutazioni di Unioncamere, ritenendo il tema delle modifiche statutarie strettamente legato a quello dei recessi. Considerato che a tutt'oggi il quadro degli accorpamenti camerali è ancora in itinere il Presidente propone di sottoporre nuovamente all'attenzione della prossima Assemblea il tema delle richieste di recesso dei Soci e della metodologia di liquidazione delle azioni." L'assemblea è convocata per il prossimo 18 dicembre, ore 14.30 presso la sede legale di BMTI e all'ordine del giorno è previsto "richieste di recesso dei Soci e metodologia di liquidazione delle azioni: deliberare conseguenti". Allegata alla convocazione, BMTI ha trasmesso una nota con la quale ripercorre la storia dei recessi e i criteri di liquidazione.

Tenuto conto del processo di accorpamento della Camera di Commercio di Prato con quella di Pistoia, si precisa che la CCIAA di Pistoia è socia di BMTI e, nel piano di razionalizzazione straordinaria, l'ha considerata tra le partecipazioni da mantenere.

ISNART s.c.p.a.

La Camera di Commercio di Prato aveva deliberato di uscire da Isnart ai sensi della L. 147/2013 (Deliberazione della Giunta Camerale n. 77/14 del 22.09.2014), confermando tale decisione con le successive revisioni.

La società, nel mese di giugno 2017, ha proceduto a liquidare la partecipazione per un importo di € 2.063,09 (valore determinato sulla base del Patrimonio Netto 2015, anno di riferimento per la dismissione ex art. 1, comma 569 della Legge 27/12/2013, n. 147).⁵

Tenuto conto del processo di accorpamento della Camera di Commercio di Prato con quella di Pistoia, si precisa che la CCIAA di Pistoia è socia di Isnart e, nel piano di razionalizzazione straordinaria, l'ha considerata tra le partecipazioni da mantenere.

DINTEC s.c.r.l.

La Camera di Commercio di Prato ha esercitato il diritto di recesso dalla società avvalendosi delle previsioni dello statuto e dell'art. 2473 del codice civile. In occasione dell'assemblea straordinaria del 20 ottobre 2016 la Camera, conformemente alla deliberazione della Giunta Camerale n. 68/16 del 10.10.2016, ha infatti espresso voto contrario alle modifiche degli articoli 5, 9, 10, 17, 18 e 21 dello statuto.

La quota di partecipazione è stata liquidata in data 6.10.2017, con un importo di € 19.640,00, dopo aver consentito agli altri soci l'esercizio del diritto di prelazione.

UTC Immobiliare e Servizi s.c.r.l. in liquidazione

In occasione della revisione delle partecipazioni effettuata ai sensi del comma 611 della legge 190/2014 (Deliberazione della Giunta Camerale n. 29/15 del 16.03.2015), la Camera di Commercio di Prato ha ritenuto la partecipazione in UTC Immobiliare e Servizi s.c.r.l. non indispensabile per le proprie finalità, considerando però che per la chiusura della società dovesse essere individuato e condiviso un percorso con l'Unione Regionale e le altre Camere di Commercio socie. La società è proprietaria dell'immobile sede dell'Unione Regionale Toscana.

La Giunta di Unioncamere Toscana del 13 ottobre 2015, nell'affrontare la questione della liquidazione della società UTC Immobiliare e Servizi ha deliberato:

- di chiedere al Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 1, del DPR 254/2005, il parere al fine di procedere all'acquisto della Società UTC Immobiliare e Servizi s.cons.r.l.;
- di invitare conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, le Camere di Commercio socie di UTC Immobiliare e Servizi s.cons.r.l. a deliberare la vendita delle quote della Società al valore di patrimonio netto al 31/12/2014, pari ad € 2.578,69 cadauna, per un importo complessivo di € 23.208,21;
- di acquisire le quote di partecipazione nella società consortile UTC Immobiliare e Servizi dismesse dalle Camere di Commercio toscane per un importo massimo complessivo di €

⁵ Il valore della partecipazione iscritto nel Bilancio di Esercizio della Camera di Commercio di Prato relativo all'esercizio 2016 era pari a €1.819,07.

- 23.208,21, rinviando a successivo provvedimento la definizione operativa dell'acquisto a seguito delle comunicazioni da parte delle Camere interessate;
- di prendere atto che a tale importo dovranno essere aggiunte spese di contratto ed accessorie per un importo quantificabile in € 4.000,00 circa.

La Camera di Commercio di Prato ha quindi avviato la procedura ad evidenza pubblica per vendita delle quote, tenuto conto della vigente normativa in materia di contratti pubblici e partecipazioni pubbliche (Deliberazione della Giunta Camerale n. 92/15 del 16.11.2015). Non sono state presentate offerte nei termini previsti.

Con nota del 15.02.2016 (prot. 2362) è stato quindi comunicato ad Unioncamere Toscana di accettare la proposta di acquisto delle quote detenute in UTC Immobiliare e Servizi s.c.r.l., ma l'Unione ha deciso di percorrere un'altra strada, deliberando a favore della messa in liquidazione della società (Deliberazione della Giunta di UTC n. 16 del 28.02.2017).

In occasione della revisione straordinaria ex art. 24 del TUSPP, la Giunta della Camera di Commercio di Prato ha confermato la precedente decisione di non mantenere la partecipazione, tenuto anche conto che la società presentava le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, lettere b), d) e f).

Il 31 maggio 2017 l'assemblea dei soci di UTC Immobiliare e Servizi ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione, nominando altresì il liquidatore. Il delegato della Camera di Commercio di Prato in assemblea ha votato conformemente alla deliberazione della Giunta Camerale n. 47/17 del 26.05.2017.

La procedura di liquidazione è ancora aperta.

La Camera di Commercio di Prato ha chiesto al liquidatore di fornire informazioni sulle operazioni di liquidazione e sulle previsioni circa i tempi stimati di conclusione delle stesse.⁶

Prato, 28 novembre 2018

La Responsabile del Servizio Registro delle Imprese

Silvia Borri

Documento firmat
BORRI SILVIA
28.11.2018 14:25

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale.

⁶ Prot. n. 0022733 del 5.11.2018.